

Codice A15000

D.D. 11 aprile 2016, n. 204

L. R. 23/2015. Parziale rettifica e integrazione della D.D. n. 12 dell'11.01.2016 "Delega a specifiche funzioni con relativa responsabilita' di firma ai dirigenti in staff assegnati alla direzione con D.D. 798 del 29.12.2015"

Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;

vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

vista la D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 con la quale sono stati recepiti i contenuti dell'accordo quadro promosso dalla Regione ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. 23/2015, finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale da trasferire in relazione ai riordino delle funzioni;

dato atto che con D.G.R. n. 61-2671 del 21.12.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del rapporto di lavoro del personale distaccato alle Province e alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 12, comma 4 della L.R. n. 23/2015;

dato atto che a conclusione delle azioni volte alla definizione complessiva dei contingenti sopra specificati, con D.G.R. n. 1-2692 del 23/12/2015 sono stati approvati:

- l'accordo e relativi allegati ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 6 della L.R. 23/2015;
- la ricognizione del personale da trasferire ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 23/2015, per le funzioni amministrative riallocate alla Regione in materia di agricoltura, già trasferite alle Province, ed esercitate dalle Comunità Montane ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/1999;

ed è stata fissata la decorrenza dell'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale;

dato atto che con la deliberazione succitata è stata stabilita, ai sensi dell'art. 11, L.R. 23/2015, a far data dal 1° gennaio 2016 la decorrenza dell'esercizio delle funzioni oggetto di riordino e, conseguentemente, il trasferimento del personale delle province e della Città metropolitana, individuato negli allegati alla deliberazione stessa, nel ruolo separato, di durata transitoria, della dotazione organica della Giunta regionale, così come stabilito dall'art. 12, comma 3, della L.R. n. 23/2015;

vista la D.D. n. 798 del 29.12.2015, con cui sulla base di quanto stabilito e specificato nella sopra citata D.G.R. 1- 2692 del 23.12.2015, si trasferisce nel ruolo separato di durata transitoria, della dotazione organica della Giunta regionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, il personale dipendente delle Province e della Città Metropolitana di Torino per lo svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 2, 5, 8, 9 e all'art. 10, comma 3 della L.R. 23/2015 e contestualmente si provvede al distacco dei dipendenti di cui al comma 4, dell'art. 12, della medesima L.R. n.23/2015;

richiamato integralmente il punto 2.1 "indicazioni operative per garantire la continuità dell'azione amministrativa" dell'accordo approvato con la sopracitata D.G.R. 1-2692 del 23.12.2015, nello specifico i capoversi 1 e 2 i quali prevedono che "*La Regione, le Province e la Città metropolitana di Torino si impegnano a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese,*

svolti nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali.

Nelle more del provvedimento per la nuova configurazione degli uffici della Regione, da assumersi da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 8 L.R. n. 23/2015, sulla base delle proprie esigenze per lo svolgimento dei servizi e delle attività, il personale proveniente dalle Province, dalla Città metropolitana e dalle Comunità montane è assegnato alle rispettive direzioni regionali cui afferiscono le funzioni”;

dato atto che il “*direttore, in relazione alle necessità operative ed organizzative e ai fini di garantire continuità all'azione amministrativa, ha facoltà di delegare specifiche funzioni con relativa responsabilità di firma a responsabili di settore (ad integrazione delle competenze assegnate nelle specifiche declaratorie di settore) ovvero a dirigenti in staff assegnati alla direzione stessa*” (punto 2.1 terzo capoverso);

considerato che per la conclusione delle procedure e delle attività di cui ai commi 5 e 6 della L.R. 23/15 che restano nella titolarità delle singole province e della Città Metropolitana (art. 13, co. 7, L.R. 23/2015) il direttore regionale competente individua e mette a disposizione il necessario personale trasferito. Le province e la Città metropolitana si avvalgono a titolo gratuito di tale personale formalizzandone l'utilizzo anche con legittimazione alla firma degli atti” (Punto 2.1 sesto capoverso);

vista la D.G.R. n. 2-2781 del 30.12.2015, con cui, ai sensi della L.R. 23/2015 art. 16, si approva lo schema di convenzione per la regolazione dell'assegnazione temporanea del personale dei Centri per l'Impiego all'Agenzia Piemonte Lavoro;

considerato che la predetta convenzione prevede, all'art. 3 “Garanzia della continuità di gestione”, al fine di garantire la continuità delle attività dei Centri per l'Impiego, in attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo unitario la possibilità dell'Agenzia Piemonte Lavoro di avvalersi dei dirigenti e del personale della Regione Piemonte acquisito a seguito dell'art. 8 della L.R. 23/2015, già adibito in passato alla gestione delle stesse attività, appositamente incaricato dal Direttore competente;

richiamata la D.D. n. 12 dell'11.01.2016, con la quale il Direttore regionale della Direzione Coesione Sociale, in conformità a quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 10, co. 1 e 6, l.r. 23/2015. approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23/12/2015, ha ritenuto necessario delegare temporaneamente ai dirigenti provenienti dalle province e dalla Città metropolitana di Torino assegnati in staff alla Direzione, Brignone Mario, Caniggia Massimo, Chiais Enrico, Elia Ezio, Mondino Maria Maddalena, Musso Raffaella, Ranghino Manuela, Ricciarelli Francesca, Sarcinelli Felice Alessio, la responsabilità dei procedimenti relativi alle funzioni riallocate presso la Regione Piemonte, nonché gli adempimenti connessi alla gestione del personale trasferito o in avvalimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2015, tenendo conto anche degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province individuati dall'art. 3, l.r. 23/2015 nonché della Città Metropolitana di Torino quale ente di area vasta che svolge un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi;

stabilito che le disposizioni sopra previste valgono anche per i procedimenti in corso al 1.1.2016, di cui la Regione è divenuta titolare per le funzioni ad essa riallocate ai sensi dell'art. 8, comm 1 e 2, l.r. 23/15;

ritenuto, dopo la prima fase organizzativa, in relazione alle esigenze emerse, in attesa della nuova disciplina regionale, con la quale si provvederà alla configurazione dei nuovi uffici regionali, ai sensi dell'art. 12 comma 8 L.R. 23/2015 ed al fine di garantire la continuità dei servizi per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, di rettificare parzialmente il provvedimento assunto con la sopraccitata D.D. n. 12 dell'11.01.2016, attraverso la modifica delle deleghe in essa previste;

tenuto conto che tali deleghe hanno natura temporanea e scadranno il 30 giugno 2016, salvo eventuali proroghe;

ribadito che, come stabilito all'art. 3 della convenzione già citata approvata con DGR n. 2-2781 del 30.12.2015, al fine di garantire la continuità delle attività dei Centri per l'Impiego, in attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo unitario, l'Agenzia Piemonte Lavoro, può avvalersi dei dirigenti e del personale della Regione acquisito a seguito dell'art. 8, l.r. 23/15 già adibito in passato alla gestione delle stesse attività entro lo stesso limite temporale indicato sopra;

ritenuto necessario, per quanto riguarda i procedimenti le attività e i progetti rimasti di competenza delle singole Province e Città metropolitane, consentire alle stesse di avvalersi a titolo gratuito dei dirigenti nonché del personale assegnato alla Direzione Coesione Sociale, già preposti in passato alla gestione delle stesse attività, procedimenti e progetti, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all'art. 10, l.r. 23/2015;

ritenuto altresì di definire in maniera puntuale le funzioni genericamente indicate nella D.D. n. 12 dell'11.01.2016 come: 20 - Assistenza infanzia, handicappati e altri servizi sociali, 23 - Mercato del lavoro - Politiche attive del lavoro, 3a - Formazione professionale; diritto allo studio e orientamento;

atteso che tali funzioni sono quelle riallocate in capo alla Regione ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 23/2015, dettagliatamente descritte nell'allegato A alla stessa legge, in materia di

Formazione professionale

1) Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), articolo 9:

- individuazione dei fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni a ciò finalizzate, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
- formulazione di proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;
- approvazione e trasmissione alla Regione dei progetti territoriali e dei piani provinciali di politica del lavoro di cui all'articolo 6;
- riconoscimento dei corsi di cui all'articolo 14, esercitano la vigilanza su essi, nomina delle Commissioni d'esame e rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione;
- esercizio della funzione prevista dall'articolo 41, comma 3 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", nonché il

coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico in collaborazione con gli organi della Pubblica istruzione competenti in materia;

2) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), articolo 77:

- gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all'articolo 18 della l.r. 63/1995, ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive;
- istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 24 della l.r. 63/1995;
- rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d'intesa con le Province;
- funzioni e compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 144, comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/1998 relativamente agli istituti professionali;
- funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all'istruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella l.r. 63/1995;

Politiche attive del Lavoro:

Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), articolo 9, comma 1, lettera d):

- organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro;

Politiche sociali:

1) Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), articolo 5, commi 1, 2, lettere d), e), f), g), h), ed l), e 3, lettere a, b):

- promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;
- diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;
- competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l'erogazione dei relativi contributi;
- formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'università, compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti;
- competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;
- controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile, sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;
- vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;

2) Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), artt. 6 e 11:

- competenze in materia di associazioni di promozione sociale;

atteso che, per quanto riguarda i procedimenti avviati dal 1.1.2016 afferenti le predette funzioni riallocate in capo alla Regione Piemonte, ad integrazione delle competenze assegnate nelle specifiche declaratorie di Settore, il Direttore della Coesione Sociale intende delegare la responsabilità di tali procedimenti ai dirigenti Responsabili di struttura individuati nella proposta di deliberazione di ricognizione dei procedimenti in corso di approvazione di cui al punto 2.1. dell'allegato A della DGR n. 1-2692 del 23.12.2015, nonché delegare ai dirigenti in staff di Direzione, ove necessario, la responsabilità di istruttoria, dall'avvio del procedimento fino alla conclusione dell'istruttoria medesima, con il supporto del personale trasferito o in avvalimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2015, secondo l'articolazione territoriale e di materia individuata nella D.D. n. 12 dell'11.01.2016;

ritenuto, infine, in relazione alle necessità operative ed organizzative della Direzione, di confermare le deleghe ai dirigenti in staff in materia di adempimenti connessi alla gestione del personale trasferito o in avvalimento ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2015;

ribadito che tali incarichi vengono attribuiti in via transitoria ed eccezionale, fino al 30/06/2016, salvo proroghe, nelle more della definizione di successivi atti di organizzazione della struttura regionale, nei quali verrà specificata la responsabilità gerarchica e funzionale del personale assegnato a ciascuna funzione e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti ricondotti alla responsabilità regionale in capo ai Settori in cui si articola la Direzione Coesione Sociale;

precisato inoltre che sono confermate le articolazioni territoriali e di materia di cui alla D.D. n. 12 dell'11.01.2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
visti gli artt. 17, 18 e 33 della L.R. 23/2008;
vista la L.R. 14/20014

in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1 – 2692 del 23.12.2015

determina

con riferimento a quanto precisato in premessa, a parziale rettifica ed integrazione di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 12 dell'11.01.2016:

di delegare ai Responsabili di Settore della Direzione Coesione Sociale, ad integrazione delle specifiche declaratorie di Settore, la responsabilità dei procedimenti avviati dal 1.1.2016 afferenti le funzioni riallocate in capo alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.R. 23/2015, dettagliatamente descritte nell'allegato A alla stessa legge in materia di Formazione professionale, Politiche attive del lavoro e Politiche sociali, individuati nella proposta di deliberazione di ricognizione dei procedimenti in corso di approvazione, di cui al punto 2.1. dell'allegato A della DGR n. 1-2692 del 23.12.2015;

di delegare ai dirigenti in staff di Direzione, di seguito elencati e ove necessario, la responsabilità di istruttoria dei predetti procedimenti, dall'avvio del procedimento fino alla conclusione dell'istruttoria medesima, con il supporto del personale trasferito o in avvalimento, secondo l'articolazione territoriale e di materia individuata nella D.D. n. 12 dell'11.01.2016:

Brignone Mario
Caniggia Massimo
Chiais Enrico
Elia Ezio
Mondino Maria Maddalena
Musso Raffaella
Ranghino Manuela
Ricciarelli Francesca
Sarcinelli Felice Alessio;

di confermare ai dirigenti in staff di Direzione la delega in materia di adempimenti connessi alla gestione del personale trasferito o in avvalimento;

di stabilire che le disposizioni sopra previste valgono anche per i procedimenti in corso al 1.1.2016, di cui la Regione è divenuta titolare per le funzioni ad essa riallocate ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, l.r. 23/15;

di consentire alle Province ed alla Città Metropolitana di Torino, relativamente ai procedimenti di cui all'art. 13, commi 5 e 6, l.r. 23/15, per i quali rimane la competenza delle singole Province e della Città metropolitana, di avvalersi dei dirigenti sopra elencati nonché del personale trasferito ed assegnato alla Direzione Coesione Sociale per la gestione dei procedimenti e delle attività in corso al 31.12.2015 ai sensi dell'art. 13 comma 7 della L.R. 23/2015;

di consentire all'Agenzia Piemonte Lavoro, al fine di garantire la continuità delle attività dei Centri per l'Impiego, in attesa della definizione di un nuovo assetto organizzativo unitario, l'avvalimento dei dirigenti e del personale della Regione Piemonte acquisito a seguito dell'art. 8 della L.R. 23/2015, già adibito in passato alla gestione delle stesse attività;

di confermare l'articolazione territoriale e di materia di cui alla D.D. n. 12 dell'11.01.2016;

di conferire tutti gli incarichi in via transitoria ed eccezionale, fino al 30/06/2016, salvo proroghe, nelle more della definizione di successivi atti di organizzazione della struttura regionale, nei quali verrà specificata la responsabilità gerarchica e funzionale del personale assegnato a ciascuna funzione e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti ricondotti alla responsabilità regionale in capo ai Settori in cui si articola la Direzione Coesione Sociale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 nella Sezione Amministrazione trasparente – altri contenuti.

Il Direttore
Gianfranco Bordone